



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

**VISTO** il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

**VISTO** il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

**VISTO** il d.m. 3.7.2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

**VISTO** il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

**VISTO** l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:  
- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che il CNAM è decaduto il 15 febbraio 2013 e non è stato ricostituito;

**VISTO** l'art. 1, co. 27, della l. n. 107/2015, il quale prevede che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle Istituzioni di attivare nuovi corsi accademici di secondo livello o di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTO** il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere “*le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005*”;

**VISTO** il d.m. 1.6.2016 (prot. n.351), con cui l'Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, è stata autorizzata all'attivazione ed del corso accademico di primo livello in “*Design grafico per l'impresa*” (DAPL 06), nonché al rilascio del relativo titolo di diploma;

**CONSIDERATO** che il corso accademico di primo livello in “*Graphic design*”, autorizzato con d.m. 1.6.2016 (prot. n. 351), costituisce corso accademico di primo livello di riferimento, ai fini del proseguimento del relativo corso di studi, per l'attivazione del nuovo biennio accademico in “*Art direction*”, di cui è istanza di nuova attivazione *de quo*;

**VISTO** il d.m. 9.1.2018 (prot. n. 14), che “*definisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi*”.

**VISTE** le note direttoriali del 13.3.2020 (prot. n. 7973), con cui sono stati dettati criteri e modalità per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo livello e secondo livello per l'a.a. 2020/2021, e la note direttoriali, rispettivamente del 22.04.2020 (prot. n. 10421) e del 28.05.2020 (prot. n. 13759), con le quali è stato prorogato al 29.05.2020 e infine al 22.06.2020 il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi;

**VISTA** l'istanza del 28.5.2020 (prot. n. ABA 05/05/20), acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Accademia delle belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, ha chiesto l'attivazione del nuovo corso accademico di secondo livello in “*Graphic design*”;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione del 16.05.2020 e del Consiglio Accademico del 15.5.2020 ( prot. Aba 12/20) dell'Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo inerenti all'inizio delle procedure per l'attivazione del nuovo corso accademico di secondo livello in "*Graphic design*";

**VISTA** l'attestazione n. ABA 04.5.2020 del 18.5.2020, con la quale il Direttore dell'Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, dichiara che l'attivazione del corso non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

**VISTO** il verbale della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici n. 56 del 3.9.2020, in cui quest'ultima ha espresso parere negativo rispetto alla proposta di nuova attivazione del sopra citato corso di diploma accademico di secondo livello "*in quanto manca rapporto ore/cfa e in molti casi l'indicazione dei CFA o delle tipologie*";

**VISTA** la nota della Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica del 25.09.2020 (prot. n. 25967), inoltrata all'Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, ed avente ad oggetto comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della L. 241/90;

**CONSIDERATE** le osservazioni prodotte dall'Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, formulate nelle controdeduzioni acquisite dalla Direzione Generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica con nota del 1.10.2020 (prot. n. 26568);

**VISTO** il verbale della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici n. 63 del 21.12.2020, in cui quest'ultima ha espresso parere favorevole rispetto alla proposta di attivazione del sopra citato corso di diploma accademico di secondo livello;

**VISTA** la nota del 3.9.2020, recante prot. n. 23667, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ha comunicato il parere positivo in ordine all'accREDITAMENTO del nuovo corso accademico di secondo livello ai sensi dell'art. 8 d.m. 14/2018 – A.A. 2020/2021

**RITENUTO** pertanto di adottare la procedura di autorizzazione all'attivazione del nuovo corso accademico di secondo livello in "*Graphic design*";

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di secondo livello in: Scuola di Progettazione artistica per l'impresa (DASL 06) – "*Graphic design*".

2. L'ordinamento didattico del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 2**

Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

### **Art. 4**

L'istituto denominato Accademia di belle arti G. B. Tiepolo, con sede in Udine, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti a norma dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. 8.07.2005 n. 212.

IL MINISTRO  
*Prof.ssa Maria Cristina Messa*